



===== REPUBBLICA ITALIANA =====

In Nome del Popolo Italiano ===

Il TRIBUNALE di Nola - 2° SEZIONE CIVILE -

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Dario Raffone, ha emesso la seguente

===== **SENTENZA** =====

nella causa iscritta al n.6326 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012 , avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

=====TRA=====

COMUNE DI NOLA (84003330630), elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti (avvocato Antonio Foglia)

-----Opponente;  
Condominio "PALAZZO ALFANO" sito in Nola, alla Via Ambrogio Leone 25, (P.I. 008866561216), in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti (avvocati Domenico Ruocco E Carmine Giugliano,)

-----Opposta.

DE ROSA RICCARDO (DRSRCR45D11B922W) elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in atti (avvocati Domenico Ruocco e Carmine Giugliano).

**Fatto e Diritto**

Il Giudice,

visti gli atti di causa e le memorie difensive da intendersi come riportati e conosciuti;

letto l'art.132 cpc come modificato dall'art.45, c.17, L.18.6.2009 n.69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile)

**Osserva:**

Oggetto del presente procedimento è l'opposizione intentata dal Comune di Nola avverso il decreto ingiuntivo n.1624/2012, emesso da questo Tribunale in data 16.8.2012, ad istanza del Condominio in epigrafe indicato, e con cui lo stesso è stato condannato a pagare la somma di €1.059.233,47 oltre interessi ed accessori.

Inoltre, con la presente sentenza, viene definita anche la domanda di De Rosa Riccardo che, in un separato giudizio, recante il n.8747/2013 (avente ad oggetto l'opposizione ad un altro decreto ingiuntivo richiesto dalla T.& T.Italiana spa, prima riunito e poi parzialmente scisso dal presente), ha chiesto di essere manlevato dal Comune di Nola dalle conseguenze pregiudizievoli correlate all'emananda sentenza di quest'altra opposizione. E ciò

sull'assunto che il ritardo ingiustificato, da parte del Comune di Nola, nel pagamento del contributo statale ex L.32/1992 da destinare al consolidamento ed alla ristrutturazione del predetto fabbricato, di cui il De Rosa è comproprietario, danneggiato dagli eventi sismici degli anni 1980 e 1981, sarebbe l'antefatto causale del suo mancato pagamento dei lavori di ripristino effettuati dalla T.&T. Italiana spa nel ripetuto fabbricato come da contratto di appalto in atti.

I fatti in sé non sono contestati.

In realtà, secondo l'assunto del Comune, pur essendo il Condominio opposto inserito (al 37° posto) della relativa graduatoria, non sarebbe possibile procedere alla liquidazione del pur riconosciuto contributo, per esaurimento dei fondi messi a disposizione dal competente organo statale (Ministero delle Infrastrutture).

In via di più stretto diritto, il Comune, in ogni caso, ha eccepito sia la carenza di giurisdizione di questo Giudice in favore del Giudice amministrativo e sia l'acquiescenza, da parte del Condominio opposto, alle ripetute delibere comunali con cui si sarebbe giunti ad elargire tutti i fondi a soggetti

asseritamente ritenuti portatori di un diritto di precedenza potiore rispetto a quello del Condominio. Tali eccezioni non meritano condivisione.

La prima oblitera l'elementare criterio di riparto della giurisdizione, ribadito in più sedi anche dal Giudice delle leggi, alla stregua del quale non vi è spazio per la configurazione della giurisdizione speciale quando la posizione soggettiva del destinatario del provvedimento sia compiutamente delineata in maniera tale da non consentire alcuna discrezionalità in capo alla P.A.

E che si sia in presenza di una vicenda di stretto diritto soggettivo non pare esser messo in dubbio neanche dal Comune il quale non ha contestato che il Condominio Palazzo Alfano abbia diritto, in astratto, alla somma richiesta.

Quanto alle delibere comunali con cui sarebbero stati erogati concretamente i fondi, la mancata opposizione non è in grado di far degradare il riconosciuto diritto soggettivo non essendo rinvenibile, nella vicenda, un potere in capo al Comune, di inserire ulteriori requisiti, per il concreto pagamento del contributo, rispetto a quelli individuati dalla legge e, in particolare, a quello di cui all'art.3, c.2, lett.a) che individua nei

soggetti ivi indicati i destinatari, in via prioritari, a delle somme stanziare. E, va ribadito, non vi è alcuna contestazione o incertezza sul fatto che il Condominio opposto rientri in tale categoria di soggetti (v. anche certificazione dello stesso Ente del 2.4.2012- allegato 4 produzione del Condominio opposto).

Sulla scorta di tale premessa, è evidente, allora, che le ricordate delibere comunali sono da considerarsi illegittime e come tali da disapplicarsi incidenter tantum.

D'altra parte, nella documentazione affoliata alla produzione del condominio opposto, si rinviene lettera del Ministero delle Infrastrutture del 9.3.2011 (all.5) che, rispondendo ad un quesito posto dallo stesso Comune di Nola, ha ribadito che non sono rinvenibili ulteriori criteri di priorità rispetto a quelli previsti dalla legge e che, a quella data, sussistevano fondi presso la Contabilità speciale del predetto Comune, ammontanti ad €3.273.047,91, non impegnati e **"sufficienti a soddisfare le esigenze di priorità ex art.3 L.32/92"**.

Appare, quindi, evidente che il Condominio in questione era titolare di un credito certo, liquido

ed esigibile che doveva consentire la sua pronta soddisfazione, non avvenuta per motivi non chiariti e che non rilevano in questa sede.

Da ciò consegue il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo sopra indicato.

A diversa conclusione deve giungersi per quanto concerne la domanda di manleva introdotta da De Rosa Riccardo col riunito giudizio n.8747/2013.

E ciò perché, il pur riconosciuto ritardo da parte del Comune nel pagamento di quanto dovuto, non può essere considerato antefatto causale giuridicamente rilevante rispetto all'inadempimento del De Rosa con riguardo al contratto di appalto stipulato con la T. & T. Italiana spa

Le spese sono regolate come da soccombenza tra il Comune di Nola e il Condominio Palazzo Alfano. Attesa, invece, la particolarità, della situazione riferibile al De Rosa, ritiene questo giudicante la sussistenza delle condizioni di legge per l'integrale compensazione delle spese di lite fra di esso ed il Comune.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal Comune di Nola al decreto ingiuntivo

n.1624/2012, emesso da questo Tribunale in data 16.8.2012, ad istanza del Condominio "PALAZZO ALFANO" sito in Nola, alla Via Ambrogio Leone 25, nonché la domanda di manleva avanzata da De Rosa Riccardo contro il Comune di Nola, così provvede:

- a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo sopra indicato;
- b) rigetta la domanda di manleva avanzata da De Rosa Riccardo a carico del Comune di Nola;
- c) condanna il Comune di Nola al pagamento delle spese di lite in favore del Condominio sopra indicato, liquidate in €27.300,00 (di cui €300,00 per spese vive) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori in epigrafe indicati, dichiaratisi anticipatari; spese integralmente compensate tra De Rosa Riccardo ed il Comune di Nola.

Così deciso 2.1.2016

Il Giudice

(dott. Dario Raffone)